

Allegato “A” all’atto in data 10-3-2026 n. 77366/16813 rep.

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Statuto

Preambolo

Il gruppo editoriale Il Sole 24 ORE è insieme istituzione, anima civile e culturale del proprio Paese. Il Sole 24 ORE, forte dei circa 160 anni della propria storia, interpreta i valori del libero mercato, di una comunità economica pienamente integrata nell’Unione europea. Il Sole 24 ORE, con un’informazione completa ed indipendente, misura il grado di trasparenza del Paese e ne favorisce la libera iniziativa e l’efficienza. Il Sole 24 ORE promuove l’apertura dei mercati, la concorrenza, la cultura dell’innovazione e l’internazionalizzazione. Il gruppo Il Sole 24 ORE, con tutte le sue pubblicazioni ed attività, si propone di dare corpo quotidiano allo spirito ed ai valori d’impresa, diffusi in qualunque tipologia e dimensione aziendale. Il Sole 24 ORE resterà fedele alla propria identità storica; voce insostituibile del mondo dell’impresa, delle professioni, dei mercati finanziari. Una guida quotidiana e in tempo reale alla complessità del mondo globale e multimediale.

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Statuto

Costituzione, oggetto, sede e durata della Società

Articolo 1. Denominazione

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione: “Il Sole 24 ORE S.p.A.”

Articolo 2. Oggetto sociale

La società esercita, in via diretta e/o tramite società controllate o partecipate, l'attività editoriale attraverso qualunque mezzo tecnico e/o supporto anche elettronico e nel settore della multimedialità, l'attività di comunicazione tipografica, sonora, televisiva, anche nelle forme evolutive, o comunque attinente all'informazione, nonché le attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime.

La società può altresì esercitare attività di raccolta, gestione e distribuzione di dati, attività pubblicitaria realizzata con ogni tecnologia, commercializzazione attraverso piattaforme di comunicazione di qualsiasi tipo di beni e servizi, produzione televisiva e radiofonica e su supporti digitali, sfruttamento di diritti su opere di informazione, intrattenimento, cultura e formazione; organizzazione di manifestazioni ed eventi, campagne promozionali ed in genere l'attività di promozione commerciale.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali - compresa la vendita per corrispondenza - industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di partecipazioni in società con oggetto complementare, connesso o simile al proprio, e la

prestazione di garanzie anche per obbligazioni di terzi, con precisazione che l'attività finanziaria non potrà comunque essere svolta nei confronti del pubblico.

Articolo 3. Sede della Società

La società ha sede in Milano.

Possono essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie ovvero unità locali prive dei caratteri delle sedi secondarie.

Articolo 4. Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2075 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Capitale sociale e azioni

Articolo 5. Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 570.124,76, suddiviso in n. 65.345.797 azioni ordinarie, nominative e liberamente trasferibili.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari.

Le azioni sono indivisibili ed il loro possesso implica adesione allo statuto sociale.

Articolo 6. Esclusione del diritto di recesso

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che proroghino il termine di durata della società oppure introducano o rimuovano vincoli alla circolazione dei titoli azionari non spetta il diritto di recesso.

Delle assemblee

Articolo 7. Convocazione e attribuzioni dell'Assemblea

Le assemblee sono convocate nel comune ove ha sede la società o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter* del codice civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale conseguente al recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge consentite anche al Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché sia stato comunicato dai soci il rispettivo indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione. In difetto si applicano le norme di legge.

Articolo 8. Intervento e svolgimento dell'Assemblea

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

I soci sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

L'Assemblea, salvo che sia riunita ai sensi dell'ultimo periodo del precedente paragrafo, si considera tenuta nel luogo ove si trova il Segretario o il notaio.

Articolo 9. Rappresentanza in Assemblea

Chi ha diritto di intervento alle Assemblee può farsi rappresentare da altri con delega scritta o conferita ai sensi dell'art. 2372 c.c..

Articolo 10. Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, che può anche non essere azionista. Quando è richiesto dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente

dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; in questo caso non si procede alla nomina del Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea compie le attività previste dall'articolo 2371, comma 1, ultima parte, del codice civile.

Articolo 11. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Le deliberazioni sono prese validamente per voto espresso o per alzata di mano o con altra modalità, purché palese, stabilita dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e di questo statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se dissenzienti, astenuti o assenti.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Del Consiglio di Amministrazione

Articolo 12. Numero dei Consiglieri di Amministrazione e durata della carica

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

I membri del Consiglio di Amministrazione scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11, a discrezione dell'Assemblea, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Articolo 13. Divieto di concorrenza

Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere Amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Articolo 14. Presidente del Consiglio di Amministrazione. Vicepresidente

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e può eleggere un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente, sia del Vicepresidente, ove nominato, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore scelto dalla maggioranza degli amministratori o, in mancanza di scelta, dal più anziano di età.

Articolo 15. Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri, o da almeno due qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da tre membri.

La convocazione del Consiglio è effettuata, in tutti i casi, ossia anche nel caso in cui sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri, o da almeno due

qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da tre membri, dal Presidente con avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusa la posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta almeno sei ore prima.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 16. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voto dagli Amministratori presenti.

A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; essi ne sottoscriveranno i verbali.

Articolo 17. Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ed il compenso deliberato dall'Assemblea. Sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione può stabilire la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche.

L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 18. Poteri di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

Articolo 19. Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice-Presidente hanno la rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi, sia in giudizio.

All'Amministratore Delegato e agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Articolo 20. Amministratori delegati. Comitato esecutivo. Direttori

Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare le proprie attribuzioni, sempre nei limiti consentiti dalla legge, ad un Comitato Esecutivo composto da tre fino a cinque membri, determinando le modalità del suo funzionamento; è in ogni caso consentita la riunione del Comitato Esecutivo a mezzo di video

conferenza o teleconferenza alle condizioni e modalità previste per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenute con i medesimi mezzi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina e alla revoca dei direttori responsabili dei periodici e delle testate di proprietà sociale e del direttore editoriale del gruppo.

Il Consiglio può provvedere inoltre alla nomina e, ove necessario, alla revoca del responsabile *internal audit*.

Tali prerogative non possono essere oggetto di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Consiglio può nominare direttori nonché procuratori o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 21. Direttori

I direttori responsabili ed il direttore editoriale del gruppo, come sopra nominati ed individuati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, hanno la rappresentanza della società per i rapporti e comunque per ogni e qualsiasi adempimento di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, eventuali regolamenti attuativi ed eventuali successive modifiche, nonché al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, regolamenti attuativi ed eventuali successive modifiche.

Articolo 22. Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può costituire Comitati endoconsiliari, determinandone le funzioni e i poteri, comunque di natura consultiva e/o propositiva.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare le modalità di funzionamento dei Comitati predisponendo e approvando apposito regolamento.

I componenti dei Comitati cessano dalla funzione contemporaneamente alla cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

La carica di componente dei Comitati non è retribuita.

Del Collegio Sindacale

Articolo 23. Composizione e nomina del Collegio Sindacale

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati nel rispetto dell'equilibrio fra i generi, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore, e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Bilancio, revisione legale dei conti e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Articolo 24. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Per la nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.

Articolo 25. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, può nominare e revocare un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società; il Dirigente è scelto tra soggetti che abbiano maturato una esperienza almeno triennale in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevante dimensione. Il Consiglio di Amministrazione provvede affinché al Dirigente, ove nominato, siano attribuiti i poteri ed assicurati i mezzi necessari all'assolvimento del suo incarico in conformità alla legge.

Le funzioni del Dirigente, ove nominato, sono determinate secondo la disciplina del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti di compatibilità.

In particolare, il Dirigente predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Articolo 26. Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede sia alla compilazione del bilancio sociale corredato dei documenti previsti dalla legge, da sottoporre all'Assemblea dei soci, sia alla redazione del bilancio consolidato se ed in quanto richiesto dalla legge.

Articolo 27. Distribuzione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

Della liquidazione della società

Articolo 28. Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Norma finale transitoria

In deroga a quanto stabilito all'Articolo 22, i membri dei Comitati endoconsiliari in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto continuano a percepire l'emolumento previsto fino alla scadenza del loro mandato.

Firmato Filippo Zabban